

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis) **204**

L'Avv. (omissis), con richiesta protocollata in data 10 novembre 2020, ha formulato richiesta di parere deontologico in relazione alla liceità dell'estrazione, dal fascicolo del Pubblico ministero, e del conseguente utilizzo, in un giudizio civile, del certificato del casellario giudiziale per uso giustizia penale comprendente anche le iscrizioni non rilevabili dai privati (ndr "visura") e riguardante la controparte al fine di "gettare discredito" sulla stessa.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Coordinatore Consigliere Avv. Donatella Cerè,

Premesso che

- Come accennato dall'istante in sede di richiesta, secondo il combinato disposto degli articoli 24 e 33 del D.P.R. 313/2002, la "visura", rilasciata in forma anonima allo stesso interessato e non avente efficacia certificativa, contiene anche le iscrizioni non ostensibili ai privati in sede di richiesta di un certificato del casellario giudiziale, come, a mero titolo esemplificativo, tutti i provvedimenti di condanna dei quali è stata ordinata la non menzione ai sensi dell'art. 175 C.P. o quelli di cui all'art. 445 C.P.P., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. Sottesa a tale disciplina è la volontà di concedere al condannato, nei casi ritenuti di minore gravità, il beneficio della riservatezza su quei provvedimenti, quantomeno nei rapporti con i privati, al fine di facilitare il raggiungimento dell'obiettivo finale della risocializzazione.

- Secondo le Sezioni Unite (8 febbraio 2011, n. 3034) "il D.Lgs. n. 196 del 2003, (codice privacy precedente al Regolamento Generale per la protezione dei dati personali) stabilisce:

a) che è escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell'interessato previsto dall'art. 7, quando il trattamento avvenga per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2 lett. e);

b) che il trattamento di dati personali non presuppone il consenso dell'interessato ove il trattamento avvenga per difendere un diritto in sede giudiziaria, e sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento (art. 24);

c) che la titolarità dei trattamenti dei dati in ambito giudiziario va individuata in capo al Ministero, al CSM, agli uffici giudiziari, con riferimento alle loro rispettive attribuzioni (art. 46);

d) che non è applicabile nella sua generalità la disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito del processo (art. 47).

Le rilevanti eccezioni alla disciplina generale cui si è fatto ora riferimento costituiscono dunque chiara conferma della peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, diritto che, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l'effettiva tutela. In tal senso d'altra parte si è costantemente espressa questa Corte nelle non frequentissime decisioni adottate in merito, con le quali è stata affermata la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse (C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, C. 08/10690, C. 03/8239)".

- L'articolo 21 dell'intervenuto Regolamento Generale per la protezione dei dati personali (n. 679/2016), prevedendo il diritto di opporsi, da parte dell'interessato, al trattamento dei dati personali, impone al titolare del trattamento di astenersi salvo che dimostri "l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria".

Osserva

In generale, primo dovere dell'Avvocato nel processo è, ai sensi dell'art. 46 CDF, quello di ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di difesa.

Ciò, però, non scrimina di per sé qualunque condotta processuale, poiché, seppur debba "porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, [...] tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza" (così: CNF sentenza 30

maggio 2014, n. 75; Id., 26 settembre 2014, n. 111). Il dovere di fedeltà nei confronti del cliente, infatti, impone all'Avvocato un impegno totale a favore della parte assistita", ma "l'ampiezza di tale dovere non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme deontologiche" (CNF, 25 febbraio 2020, n. 42) né "sconfinare nell'illecito" (CNF, 28 settembre 2016, n. 291).

D'altronde, l'Avvocato deve sempre e comunque "esercitare l'attività professionale con [...] lealtà [e] correttezza" (art. 9 CDF) e ciò "non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività" (CNF, 30 dicembre 2019, n. 202; Id., 28 dicembre 2017, n. 247). Per questo, "l'intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, costituisce comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza, sanzionabile con applicazione analogica dell'art. 50 cdf che disciplina il Dovere di verità" (CNF, 19 dicembre 2019, n. 188).

Il suddetto dovere di verità, inteso come elemento essenziale dell'attività professionale forense, si sostanzia anche attraverso il divieto di introdurre o utilizzare prove false, il quale contegno "non è strettamente limitato al "processo", trovando infatti applicazione in ogni "procedimento" quindi anche al di fuori dello stretto ambito processuale, ferma restando in ogni caso la potenziale rilevanza deontologica di condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria, a prescindere dalla notorietà delle condotte stesse".(CNF, 15 aprile 2019, n.9)

Nello specifico, quindi, l'art. 50 CDF, nel disciplinare l'introduzione di documenti in giudizio, prescrive che l'Avvocato non debba "introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi", così come non debba "utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi" e, qualora apprenda, anche successivamente, "dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o

documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non [possa] utilizzarli o [debba] rinunciare al mandato”.

Pertanto, richiamando quanto sopra riportato, può costituire un illecito deontologico, da un lato, in via generale, quella condotta che, seppur caratterizzata dalla volontà di tutelare gli interessi della parte assistita, travalichi la rigorosa osservanza delle norme deontologiche, e, dall'altro, con specifico riferimento al tema dell'introduzione di documenti in giudizio, soltanto la condotta volta all'introduzione o utilizzazione di una documentazione falsa o - in maniera analogica secondo il Consiglio Nazionale Forense - espressamente connotata da un'intenzionale violazione delle preclusioni processuali.

Di conseguenza, laddove si ritenga che la condotta dell'Avvocato non abbia violato particolari preclusioni processuali, visto il dovere di difesa che incombe sullo stesso, deve ritenersi lecita ogni condotta che sia posta in essere nei limiti sopra richiamati.

Ritiene

che, come già affermato dalla precedente attività della suddetta Struttura, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alle pronunce sopra richiamate, l'istante possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito presentato.

Parole chiave : artt. 9, 46 e 50 CDF: **produzione documenti riservati - diritto di difesa - limiti**